

**Sentenza 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle e RPL Recyclingpark Lochau GmbH contro Arbeitsgemeinschaft Thermisce Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Affidamento di appalto senza gara pubblica a società mista pubblico-privata e tutela giurisdizionale**

Secondo la Corte, l'obbligo degli Stati di garantire mezzi di ricorso efficaci contro le decisioni assunte dalle amministrazioni aggiudicatrici copre anche le decisioni adottate al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e prima di un atto formale di messa in concorrenza. Pertanto anche la decisione di un'amministrazione di non avviare una procedura di aggiudicazione (sulla base della considerazione che l'appalto in questione non ricadrebbe nell'ambito coperto dal diritto comunitario) deve poter costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale. Qualora, poi, l'amministrazione intenda concludere un contratto con una società da essa giuridicamente distinta, ma di cui detenga una partecipazione insieme con una o più imprese private, la procedura formale di affidamento di appalti pubblici deve sempre essere avviata.

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Stix-Hackl, 11 gennaio 2005, causa C- 265/03, Igor Simutenkov contro Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Accordo di partenariato della Comunità europea con la Federazione russa e libera circolazione dei lavoratori - Calciatori**

La Federazione calcistica spagnola impone che nelle partite ufficiali sia schierato solo un numero limitato di giocatori professionisti cittadini di Paesi terzi. Questo limite è compatibile con l'art. 23 dell'accordo di partenariato con la Federazione russa che vieta ogni discriminazione nei confronti di cittadini russi legalmente residenti in Stati della Comunità, quanto alle condizioni di lavoro, alla remunerazione e alle ipotesi di licenziamento?

L'Avv. Gen., attraverso una precisa analisi testuale dell'art. 23 e un'interpretazione della natura e delle finalità dell'accordo, conclude che tale disposizione è dotata di effetto diretto. Pertanto, poiché la regola della Federazione spagnola ricade nel suo ambito (costituendo la partecipazione a partite ufficiali un elemento essenziale dell'attività dei giocatori e producendo il limite in questione un impatto diretto sulle condizioni di impiego dei calciatori russi), essa costituisce una discriminazione vietata. Anche per i calciatori russi valgono dunque le medesime regole già applicabili (a seguito della sent. Bosman, causa C-415/93) ai giocatori comunitari.

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza della Corte di Giustizia, 20 gennaio 2005, causa C-302/02, Nils Laurin Effing.**

**Rinvio pregiudiziale.**

Il principio di uguaglianza non impedisce che la legislazione nazionale subordini il pagamento di una pensione alla famiglia di un detenuto, cittadino di quello Stato, alla condizione che rimanga detenuto in quello Stato.

Il ricorrente, figlio minorenni di Ingo Effing, è un cittadino austriaco che ha diritto alla corresponsione degli anticipi sugli

alimenti, secondo la legge federale austriaca, in quanto il padre, tedesco, scontava una pena in un carcere austriaco. In seguito al trasferimento del padre in Germania le autorità austriache hanno deciso di sospendere l'erogazione dell'assegno.

La Corte ha statuito che il combinato disposto dell'art. 12 del Trattato CE (non discriminazione in base alla nazionalità) e dell'art. 3 del Reg. sul coordinamento delle normative di previdenza sociale (n. 1408/71), pur mirando ad evitare discriminazioni in base alla nazionalità, non possono inibire le disparità esistenti nelle legislazioni degli Stati membri in materia di prestazioni familiari applicabili. Né l'art. 3 del detto Regolamento, né l'art. 12 TCE ostano a che trovi applicazione nella fattispecie a quo la legge dello Stato in cui è stato volontariamente trasferito in padre del ricorrente.

(Luisa Marin)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Jacobs, 20 gennaio 2005, causa C-147/03, Commissione contro Repubblica d'Austria.**

**Ricorso della Commissione ex art. 226 Trattato CE.**

**Libertà di stabilimento - disciplina dell'accesso all'istruzione superiore - trattamento discriminatorio**

In queste conclusioni l'avvocato generale propone la condanna dell'Austria per l'inadempimento agli artt. 12, 149 e 150 TCE a causa della legislazione sull'accesso all'università, giudicata indirettamente discriminatoria nei confronti degli studenti non austriaci.

Accertato che la materia de qua rientra nell'ambito di applicazione del Trattato in quanto concernente l'accesso all'istruzione secondaria, e non il riconoscimento dei diplomi, soggetto al principio del mutuo riconoscimento, l'avvocato generale ritiene sia stato violato il principio della "parità di trattamento" europea, non ritenendo sussistente alcuna giustificazione, in particolare quella relativa alla tutela della finanza pubblica, mutuata dalla giurisprudenza Kroll e Vanbraekel sui sistemi sanitari nazionali, mostrando un atteggiamento prudente verso l'estensione dei principi contenuti in quella sentenza a settori diversi della sanità.

(Luisa Marin)

**Sentenza del Tribunale di primo grado, 26 gennaio 2005 Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee.**

**Richiesta annullamento decisione della Commissione.**

**Il regolamento Fifa non viola la concorrenza.**

Il regolamento della Fifa che disciplina i requisiti richiesti per ottenere la licenza di procuratore sportivo non costituisce un abuso di posizione dominante. Secondo il Tribunale europeo la Federazione internazionale di football va considerata come un'associazione di imprese che non svolge una tipica attività economica, ma una attività di prestazione di servizi. Considerando l'obiettivo che la normativa in esame persegue, ovvero garantire la professionalità e la moralità dell'agente, le condizioni previste, seppur particolarmente restrittive - quale l'obbligo di una garanzia bancaria di 100.000 franchi svizzeri - trovano una congrua giustificazione.

(Mina Tanzarella, [minatanzarella@yahoo.it](mailto:minatanzarella@yahoo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam, deve abilitare Javascript per vederlo)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Geelhoed, 27 gennaio 2005 Karl Robert Kranemann c. Land Nordrhein-Westfalen.**

**Rinvio pregiudiziale.**

**Il rimborso spese dei tirocinanti va riconosciuto anche per le trasferte in UE.**

La legge del Land Nordrhein-Westfalen, la quale prescrive che il rimborso delle spese di viaggio dei tirocinanti è erogato soltanto per gli spostamenti entro i confini del territorio tedesco, limita la libertà di circolazione dei lavoratori prescritta dall'art. 39 Ce. È questo il principio affermato dall'Avvocato generale della Corte di Giustizia secondo il quale una siffatta disposizione influisce sulla decisione del tirocinante di spostarsi liberamente nei paesi dell'Unione, soprattutto in considerazione della limitata entità dell'assegno di sostentamento che egli percepisce durante il praticantato.

(Mina Tanzarella, [minatanzarella@yahoo.it](mailto:minatanzarella@yahoo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza della Corte di Giustizia, 27 gennaio 2005, C-125/04 Denuit e Cordenier c. transorient - Mosaïque Voyages et Culture SA.**

**Inammissibilità del ricorso.**

**Un collegio arbitrale non può adire la Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale**

"Un collegio arbitrale convenzionale non costituisce una giurisdizione nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'art. 234 CE". È quanto stabilisce nel presente caso la Corte di Giustizia europea in base a due valutazioni precise: in primo luogo le parti contraenti non hanno nessun obbligo di affidare la soluzione della propria lite a un arbitro; in secondo luogo le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono chiamate d'ufficio a intervenire nello svolgimento del procedimento. Una posizione diametralmente opposta a quella assunta dalla Corte costituzionale italiana che, nella sentenza 376 del 2001, riconosce al collegio arbitrale il possesso dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi per sollevare incidentalmente una questione di legittimità costituzionale.

( Mina Tanzarella, [minatanzarella@yahoo.it](mailto:minatanzarella@yahoo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Geelhoed, 27 gennaio 2005, C-403/03, Egon Shempp c. Finanzamt München V.**

**Rinvio pregiudiziale.**

**La detrazione degli alimenti non è consentita quando l'ex coniuge risiede in uno Stato membro che non riconosce lo stesso diritto.**

La normativa fiscale è di competenza esclusiva di ciascun Stato membro. Secondo quanto sostiene l'Avvocato generale non può pertanto profilarsi un'ipotesi di disparità di trattamento in base alla residenza quando, come nel caso di specie, uno dei due ex coniugi, che percepisce gli alimenti , decide di trasferirsi in un Paese (l'Austria) in cui questi non sono detraibili fiscalmente come accade nel Paese d'origine (la Germania). I due coniugi non possono essere considerati un unico soggetto d'imposta e ad ognuno va applicata la legislazione fiscale dello Stato in cui ha deciso di vivere successivamente al divorzio. Non vi è dunque violazione né dell'art. 12 CE, che vieta ogni discriminazione in base alla nazionalità, né dell'art. 18 CE -che garantisce la libertà di circolare e di soggiornare in tutti gli stati membri- in quanto l'ex coniuge ha potuto trasferirsi in Austria senza incontrare alcun ostacolo.

(Mina Tanzarella, [minatanzarella@yahoo.it](mailto:minatanzarella@yahoo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza della Corte di giustizia, 1° febbraio 2005, causa C-203/03, Commissione c. Austria**

**Ricorso della Commissione ex art. 226**

**Lavoro nelle miniere -Parità di trattamento fra uomini e donne e vincoli internazionali (OIL).**

Secondo la normativa austriaca, i lavoratori di sesso femminile non possono essere impiegati nell'industria mineraria (salvo rare eccezioni). La Commissione eccepisce l'incompatibilità di tale disciplina con il diritto comunitario davanti alla Corte ed il giudice stesso rileva che un divieto così generalizzato va ben al di là di quanto necessario per la tutela della donna ai sensi della direttiva 76/207. Poiché, tuttavia, la normativa austriaca era diretta conseguenza della sua adesione alla Convenzione n. 45 dell'OIL del 1937, la Corte conclude che l'Austria non è venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario: resta fermo che lo Stato austriaco dovrà fare di tutto per eliminare la suddetta incompatibilità tramite la denuncia della convenzione che, nel caso specifico, è possibile ogni 10 anni (dunque nel 2007).

(Stefania Ninatti)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Geelhoed, 1° febbraio 2005, causa C-415/03, Commissione v. Olympic Airways**

**Ricorso della Commissione ex art. 226**

**Il legislatore greco e gli aiuti di stato illegittimamente concessi alla compagnia aerea pubblica**

Il presente procedimento davanti alla Corte rappresenta l'ultima tappa di una lunga controversia apertasi tra la Commissione e la Grecia per gli aiuti concessi dalla stessa alla compagnia aerea nazionale. E' interessante notare come la Grecia, solamente 10 giorni prima della proposizione del ricorso davanti alla Corte, abbia emanato una legge con cui ristruttura la compagnia aerea - smembrandola in due società pubbliche, di cui una in attivo con credito tutelato (Olympic Airlines) e l'altra in passivo (Olympic Airways) - rendendo però di fatto impossibile il recupero degli aiuti, così come richiesti dalla Commissione: osserva criticamente l'Avvocato generale che "l'ostacolo dall'effettiva restituzione degli aiuti che ne risulta sarebbe dunque stato programmato a livello legislativo e, in gran parte, già messo in atto."

(Stefania Ninatti)

**Sentenza della Corte di Giustizia, 17 febbraio 2005, causa C-215/03, Salah Oulane c. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.**

**Rinvio pregiudiziale**

**Libera circolazione delle persone**

Il riconoscimento da parte di uno Stato membro del diritto di soggiorno ad un destinatario di servizi cittadino di un altro Stato membro non può essere subordinato all'esibizione da parte di tale cittadino di una carta d'identità o di un passaporto validi qualora la prova della sua identità e della sua cittadinanza possa essere fornita, senza alcun equivoco, con altri mezzi. Un provvedimento di custodia cautelare di un cittadino di un altro Stato membro, finalizzato alla sua espulsione, adottato per la mancata esibizione di una carta d'identità o di un passaporto validi, pur in mancanza di una minaccia per l'ordine pubblico, costituisce un ostacolo ingiustificato alla libera prestazione dei servizi e, pertanto, una violazione dell'art. 49 CE. Spetta ai cittadini di uno Stato membro che soggiornino in un altro Stato membro quali destinatari di servizi fornire le prove che consentano di stabilire la regolarità del loro soggiorno. In mancanza di tali prove, lo Stato membro ospitante può adottare una misura di espulsione nel rispetto dei limiti imposti dal diritto comunitario.

## **Sentenza della Corte di giustizia, 1° marzo 2005, causa C-377/02, Leon Van Parys**

### **Domanda pregiudiziale del Consiglio di Stato belga**

#### **Non si può invocare davanti ad un giudice nazionale l'incompatibilità del diritto comunitario con la normativa dell'OMC**

La questione si inserisce di diritto nella famosa "saga delle banane" e costituisce un ennesimo chiarimento in materia: in questo caso, infatti, la Corte precisa che un singolo non può utilmente invocare dinanzi ad un giudice interno l'incompatibilità di un regolamento comunitario con la disciplina dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La Corte ricorda come, in via generale, gli accordi OMC non figurano tra le normative alla luce delle quali si possa controllare la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie e come il sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC si fondi principalmente su negoziati fra le parti: "pertanto, imporre agli organi giudiziari di disapplicare le norme di diritto interno incompatibili con l'OMC significherebbe privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate."

( Stefania Ninatti)

## **Conclusioni dell'Avv. Gen. Léger, 10 marzo 2005, Causa C-287/03, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio**

### **Ricorso della Commissione ex art. 226**

#### **La prassi delle amministrazioni e delle giurisdizioni nazionali nei programmi di fidelizzazione dei consumatori**

Oggetto del ricorso per inadempimento della Commissione è non la disciplina belga relativa ai programmi di fidelizzazione dei consumatori (l. 14/7/1991), che vieta qualsiasi offerta congiunta di prodotti o servizi, salvo che nel caso di prodotti o servizi analoghi forniti dallo stesso venditore, bensì la prassi delle amministrazioni e delle giurisdizioni statali che, interpretando in modo troppo rigoroso le disposizioni in questione, le applicherebbero in modo discriminatorio e sproporzionato.

Secondo l'Avv. Gen. però, sebbene anche la prassi amministrativa e la giurisdizione possano essere fonte di inadempimento statale (se dotate di carattere costante e generale), occorre che in questi casi la prova della loro diffusione e sistematicità offerta dalla Commissione sia particolarmente documentata e circostanziata. In questo caso, pertanto, poiché la Commissione non ha sufficientemente argomentato la violazione, propone di respingere il ricorso per insufficienza di prove.

(Maria Elena Gennusa)

## **Conclusioni dell'avv. Gen. Riuz-Jarabo Colomer, 10 marzo 2005, Causa C-456/03, Commissione delle Comunità europee c. repubblica italiana**

### **Ricorso della Commissione ex art. 226**

#### **L'inadempimento statale nella protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche**

La Commissione chiede che venga dichiarato l'inadempimento dell'Italia per non aver recepito la direttiva 98/44/CE in

materia di brevetti biotecnologici.

Sebbene l'Avv. Gen. proponga di accogliere solo in parte i motivi del ricorso, le sue conclusioni si segnalano per la dura condanna politica e morale dell'atteggiamento tenuto, nella fase precontenziosa, dall'Italia che, ostacolando il compito di "guardiano della legalità comunitaria" conferito alla Commissione, ha violato innegabilmente il dovere di leale cooperazione imposto dalla Comunità a tutti gli Stati membri.

(Maria Elena Gennusa)

### **Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott, 10 marzo 2005, causa C-503/03, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna**

#### **Ricorso della Commissione ex art. 226**

#### **L'acquis di Schengen va applicato in modo conforme al diritto comunitario nelle ipotesi di limitazione alla libertà di circolazione e di stabilimento di cittadini di Stati terzi che siano familiari di cittadini comunitari**

La Spagna è censurata dalla Commissione per la sua prassi di negare automaticamente l'ingresso nel suo territorio a tutti gli extracomunitari i cui nominativi siano stati inseriti, su segnalazione di un qualsiasi Stato membro, nel sistema di informazione computerizzata (SIS) di Schengen fra le persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. Secondo l'Avv. Gen., il SIS costituisce la principale misura compensativa dell'eliminazione dei controlli alle frontiere ed è perciò irrinunciabile. Tuttavia, il suo funzionamento deve essere adeguato al diritto comunitario. Pertanto ai familiari di cittadini comunitari (la cui posizione giuridica è molto simile a quella di questi ultimi) può essere negato l'ingresso nel territorio di uno Stato membro solo sulla base di una valutazione personale che dia prova del fatto che essi costituiscano una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave agli interessi fondamentali della collettività. Inoltre il provvedimento di diniego deve essere dettagliatamente, specificamente e precisamente motivato, in modo da consentire all'interessato un'adeguata tutela dei propri interessi.

(Maria Elena Gennusa)

### **Sentenza della Corte di Giustizia, 10 marzo 2005, causa C-469/03, procedimento penale a carico di Filomeno Mario Miraglia.**

#### **Pronuncia pregiudiziale ex art. 35 del Trattato UE, sollevata dal Tribunale di Bologna.**

#### **Il ne bis in idem e le decisioni di archiviazione del procedimento penale. Divieto di applicazione preventiva del principio**

La Corte di Giustizia ritorna sull'interpretazione dell'art. 54 della Conv. di Applicazione dell'Accordo di Schengen.

Il sig. Miraglia, accusato del trasporto di droga dall'Olanda a Bologna, viene indagato dai Tribunali di Amsterdam e di Bologna. Il procedimento olandese si conclude senza comminazione di pena o sanzione e senza che il procuratore della Regina promuovesse l'azione penale nei suoi confronti, perché questa era stata intrapresa in Italia "per i medesimi fatti". In base alla stessa decisione, che non comportava alcuna valutazione di merito, la Procura di Amsterdam rifiutava in seguito di prestare l'assistenza giudiziaria al P.M. bolognese, invocando il ne bis in idem.

La Corte, accogliendo i rilievi del G.U.P. di Bologna, rileva come un'applicazione "preventiva" del principio non possa far altro che ostacolare la corretta amministrazione della giustizia, frustrando ogni concreta possibilità di accertare le responsabilità dell'imputato, sia in Italia che nei Paesi Bassi.

(Luisa Marin)

**Sentenza della Corte di giustizia, 15 marzo 2005, Causa C-209/03, Dany Bidar c. London Borough of Ealing, Secretary of State for Education**

**Rinvio pregiudiziale dell'Alta Corte di giustizia di Inghilterra e Galles**

**Accesso all'istruzione universitaria, libera circolazione e cittadinanza europea**

Gli aiuti concessi, sotto forma di prestiti agevolati o di borse di studio, agli studenti universitari legalmente residenti in uno Stato membro rientrano nel campo di applicazione del Trattato e dunque nel divieto di discriminazione di cui all'art. 12 CE.

Con una tale affermazione la Corte riprende sostanzialmente la proposta presentata dall'Avv. Gen. l'11 novembre 2004, pur cercando - rispetto alle sue conclusioni che erano tutte incentrate sul concetto di cittadinanza europea - di ricondurre la materia anche ad altre disposizioni del Trattato (es. capo 3, Titolo XI). Inoltre la Corte rigetta la proposta dell'Avv. Gen. di limitare gli effetti temporali della decisione, ritenendo che le sue eventuali conseguenze economiche non possano giustificare una siffatta limitazione.

(Maria Elena Gennusa)

**Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia, all'udienza del 17 marzo 2005, causa C-475/03, Banca Popolare di Cremona c. Agenzia Entrate Ufficio Cremona**

**Rinvio pregiudiziale**

**Incompatibilità tra l'IRAP e l'art. 33 della VI direttiva CE in materia di imposta sulla cifra di affari, nella parte in cui è fatto divieto agli Stati membri di introdurre altre imposte sulla cifra di affari diverse dall'IVA.**

L'Avv. Gen. Jacobs ha ravvisato un profilo di illegittimità dell'IRAP istituita con D. lgs. n. 446/1997 per violazione dell'art. 33 della VI Direttiva CE in materia di IVA, nella parte in cui la norma fa divieto di introdurre altre imposte sulla cifra di affari diverse dalla stessa. Secondo l'Avv. Gen., l'IRAP presenta delle evidenti analogie con l'imposta sul valore aggiunto, quali l'assoggettamento ad imposizione del c.d. valore aggiunto della produzione, la proporzionalità dell'imposta, la possibilità di traslare gli effetti economici del tributo sul consumatore finale, l'applicazione dell'imposta in ogni fase del processo produttivo. Ciò posto, l'Avv. Gen. ha ravvisato l'opportunità che in fase di decisione della controversia la Corte di giustizia adotti delle misure tali da consentire allo Stato italiano di fare fronte alla perdita delle entrate riscosse con il tributo. Si è lasciata inoltre aperta la soluzione del rimborso, non escludendo una possibile riapertura della trattazione orale da parte della Corte proprio sulla questione relativa al restituzione dell'imposta.

Si evidenzia che con sentenza n. 156 del 2001 la Corte costituzionale italiana aveva mandato esente da censure tale imposta in relazione agli artt. 3 (discriminazione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente), 23, 53 e 76 Cost. affermando, per giurisprudenza costante, che rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale.

(Giulia Tiberi, [giulia.tiberi@uninsubria.it](mailto:giulia.tiberi@uninsubria.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza della Corte di Giustizia, 17 marzo 2005, causa C-294/02, Commissione c. AMI Semiconductor Belgium (anciennement Alcatel Microelectronics)**

**Rinvio**

**pregiudiziale**

## **Diritto istituzionale. Denominazione "Corte di giustizia" ai sensi dell'art. 238 Tr.**

Dall'uso dei termini «Corte di giustizia» nel Trattato si evince che tale denominazione non si riferisce all'una o all'altra giurisdizione comunitaria, ma all'istituzione comunitaria che comprende la Corte e il Tribunale.

Tra le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nel caso di specie vi era anche quella di conoscere se la designazione del Tribunale in una clausola compromissoria possa comportare la competenza della Corte a norma dell'art. 238 CE, che attribuisce competenze specificamente alla «Corte di giustizia». La Corte evidenzia che il Trattato non prescrive alcuna formula particolare da utilizzare in una clausola compromissoria. Ciò premesso, qualsiasi formula che indica che le parti intendono sottrarre le loro eventuali controversie agli organi giurisdizionali nazionali per sottoporle agli organi giurisdizionali comunitari deve essere ritenuta sufficiente a comportare la competenza di questi ultimi ai sensi dell'art. 238 CE.

( Giulia Tiberi, [giulia.tiberi@uninsubria.it](mailto:giulia.tiberi@uninsubria.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Tizzano, 7 aprile 2005, Causa C-453/03, ABNA et al. C. Secretary of State for Health e Food Standards Agency, Cause riunite C-11/04 e C-12/04, Fratelli Martini e Cargill e Ferrarri Mangimi e Assalzo c. Ministero delle Politiche agricole e forestali, delle Attività produttive e della Salute, Causa C-194/04 Nevedic c. Productschap Dierveeder**

**Rinvio pregiudiziale dell'alta Corte di giustizia inglese, del Consiglio di Stato italiano e del Rechtbank te 's-Gravenhage olandese**

Emergenza BSE e proporzionalità della disciplina dell'etichettatura dei mangimi per animali

La Corte viene investita di numerose questioni pregiudiziali circa il fondamento giuridico, la proporzionalità e la capacità lesiva di diritti fondamentali (quali la proprietà e il libero esercizio di attività professionale) della direttiva 2002/2/CE che, per far fronte alle crisi sanitarie della BSE (e altre simili), ha imposto severe regole sulla etichettatura dei mangimi per animali, richiedendo l'indicazione di precise informazioni per la loro composizione. L'Avv. Gen. ritiene in questo caso il controllo sulla proporzionalità dell'atto del tutto assorbente rispetto a quello sia del suo fondamento giuridico sia della sua possibile capacità lesiva di diritti fondamentali, formulando complessivamente un giudizio di adeguatezza e proporzionalità delle sue disposizioni, con la sola eccezione della prescrizione che richiede una completa informazione dell'esatta formula della composizione del mangime.

Inoltre l'Avv. Gen. risolve negativamente la questione della possibile sospensione "cautelare" di un atto comunitario ad opera delle amministrazioni nazionali, sulla scorta di quanto è previsto in relazione ai giudici, non ravvisandosi, in questa ipotesi, alcuna delle giustificazioni che sorreggono la ratio di tale istituto.

(Maria Elena Gennusa)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Poiares Maduro, 7 aprile 2005, causa C-446/03, Marks & Spencer e David Halsey (HM Inspector of Taxes)**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Alta Corte di giustizia di Inghilterra e Galles**

**Regime fiscale nazionale dei gruppi di società e libertà di stabilimento: la disciplina dello sgravio di gruppo**

La legislazione inglese prevede un regime di sgravi fiscali per gruppi di società, tale per cui ogni società del gruppo può cedere le sue perdite a un'altra società del medesimo gruppo e quest'ultima può dedurre tali perdite dai propri utili, purché tutte le filiali siano stabilite nel Regno Unito. Osservando come in materia di imposte dirette al mero parametro della non discriminazione per nazionalità si sia oggi affiancato anche quello della libera circolazione, l'Avv. Gen. reputa



che tale disciplina possa ostacolare la libertà di stabilimento garantita dal Trattato. Una giustificazione a ciò non può ravvisarsi nel principio fiscale di territorialità, ma nel principio di coerenza del sistema fiscale, nella misura in cui la disciplina in questione appare finalizzata a neutralizzare gli effetti della costituzione di un gruppo di società sotto il profilo della deduzione delle perdite e ad evitare vantaggi supplementari al gruppo, dato il rischio di un duplice utilizzo delle perdite. La volontà di evitare il suddetto rischio non giustifica il rifiuto sistematico inglese di tener conto delle perdite delle filiali straniere, che può invece seguire solo dalla constatazione che anche nello Stato di stabilimento è possibile una deduzione delle perdite analoga a quella prevista nel Regno Unito.

L'Avv. Gen. si rende conto che questa sua soluzione impone allo Stato membro una verifica preventiva circa il regime fiscale presente negli altri Stati membri, ma ritiene che gli strumenti di cooperazione rafforzata di cui tutti gli Stati dell'Unione dispongono ex direttiva 77/799/CEE siano proprio finalizzati a rendere più agevole una reciproca assistenza nel settore delle imposte dirette.

( Maria Elena Gennusa )

### **Conclusioni dell'Avv. Gen. Stix-Hackl, 12 aprile 2005, Causa C-495/03, Intermodal Transports BV c. Staatssecretaris von Financien**

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di cassazione olandese**

#### **Obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali ex art. 234 CE**

Alla Corte di giustizia è richiesto sostanzialmente di precisare la portata dell'obbligo di rinvio pregiudiziale sussistente in capo ai giudici nazionali in un'ipotesi specifica di informazione tariffaria vincolante fornita da un'autorità doganale.

L'Avv. Gen. ripercorre i passi della giurisprudenza comunitaria in materia, espressi, in particolare, nella sent. Foto-Frost in relazione ai giudici non di ultima istanza (il cui dovere di rinvio si riduce al solo caso di volontà di disapplicare atti comunitari considerati invalidi), e nella sent. CILFIT che esclude un obbligo di rinvio in capo ai giudici di ultima istanza solo quando la corretta applicazione del diritto comunitario è talmente evidente da non lasciar spazio a dubbi. Pertanto, l'Avv. Gen., analizzando approfonditamente la ratio del rinvio pregiudiziale e la peculiare ripartizione di ruoli fra giudici nazionali e giudice comunitario, ritiene che - pur con tutte le cautele imposte dal problematico concetto di "atto chiaro" - anche il giudice di ultima istanza possa risolvere sotto la propria responsabilità una questione di qualificazione merceologica di un prodotto, qualora sia certo della propria interpretazione.

( Maria Elena Gennusa )

### **Sentenza della Corte di giustizia, 12 aprile 2005, causa C-61/03, Commissione delle Comunità europee c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

#### **Ricorso ai sensi dell'art. 141 Trattato Euratom**

#### **Smantellamento di reattore nucleare a scopi militari e obblighi di comunicazione alla Commissione**

La Corte ritiene che la Commissione non sia riuscita a dimostrare la fondatezza della sua interpretazione in base alla quale l'art. 37 Euratom si applicherebbe anche allo smantellamento delle installazioni militari (per le conclusioni dell'Avv. Gen. del 2 dicembre 2004 v. aggiornamenti gennaio 2005). Pertanto respinge il ricorso, pur sottolineando l'importanza dell'obiettivo di proteggere la salute e l'ambiente contro i pericoli connessi all'utilizzo dell'energia nucleare e dunque ventilando la possibilità che, quando il Trattato Euratom non sia utilizzabile a tale scopo, misure appropriate possano ugualmente essere adottate in base a disposizioni particolari del Trattato CE.

(Maria Elena Gennusa)

**Sentenza della Corte di giustizia, 12 aprile 2005, Causa C-265/03, Igor Simutenkov c. Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Audiencia Nacional spagnola**

**Accordo di partenariato della Comunità europea con la Federazione russa e libera circolazione dei lavoratori**

La Corte riprende completamente le conclusioni presentate dall'Avv. Gen. l'11 gennaio 2005 (v. aggiornamenti gennaio 2005), ritenendo che l'art. 23 dell'Accordo di partenariato, che sancisce il divieto di discriminazione in ambito lavorativo dei cittadini russi legalmente residenti in Stati dell'Unione, sia dotato di effetto diretto e copra anche le condizioni di lavoro. Pertanto le norme dettate dalle Federazioni calcistiche nazionali che non parificano i calciatori russi ai calciatori comunitari (assoggettandoli ai limiti di utilizzo nelle partite ufficiali stabiliti per i calciatori extracomunitari) devono considerarsi con esso incompatibili.

(Maria Elena Gennusa)

**Sentenza della Corte di giustizia, 12 aprile 2005, Causa C-145/03, Eredi di Annette Keller e Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale dello Juzgado de lo Social di Madrid**

**Obbligo di rimborso delle spese sostenute all'estero da cittadini comunitari in possesso di un Modello E 111 ed E 112**

Un cittadino comunitario, in possesso di un Modello E 111 o E 112 rilasciato dallo Stato membro di residenza per ricevere cure in altro Stato membro, ha il diritto a un integrale rimborso delle spese mediche sostenute all'estero - anche eventualmente in uno Stato terzo, se così è stato deciso dal personale medico autorizzato dallo Stato dove il paziente era stato ricoverato. Lo Stato che ha rilasciato il Modello, infatti, è totalmente vincolato alle valutazioni mediche circa la necessità di cure di importanza vitale effettuate dai medici dello Stato di dimora temporanea del paziente, compresa la scelta di trasferirlo in idonee strutture presenti in altri Stati. Altrimenti si contravverrebbe alla logica che sorregge la disciplina del rilascio dei Modelli E 111 ed E 112, e che si basa su una precisa ripartizione di responsabilità fra lo Stato di residenza, che rilascia il Modello e si impegna ad assumere il costo delle prestazioni mediche, e lo Stato di dimora temporanea del paziente, che si impegna a erogare le prestazioni come se l'individuo fosse iscritto al proprio sistema sanitario, peraltro mettendo in pericolo anche il reciproco riconoscimento delle competenze professionali dei medici, oltre che interessi vitali del paziente.

(Maria Elena Gennusa)

**Ordinanza del Presidente della Corte del 19 aprile 2005, C-521/04 P(R), Hans-Martin Tillack c. Commissione.**

**Protezione giurisdizionale effettiva - ruolo dei giudici nazionali**

Il punto di interesse della presente pronuncia risiede in un obiter dictum concernente il diritto alla protezione giurisdizionale effettiva. Il Presidente della Corte ritorna a porre l'accento sulla tutela giurisdizionale davanti ai giudici nazionali, asserendo che spetta infatti alle autorità nazionali decidere sul seguito delle informazioni che vengono fornite dall'OLAF, seguito che può sfociare in procedimenti penali o di altro tipo.

Di conseguenza la tutela giurisdizionale nei confronti di detti procedimenti deve essere assicurata a livello nazionale, con tutte le garanzie previste dal diritto interno, comprese quelle derivanti dai diritti fondamentali, che, parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, devono essere rispettati dagli Stati in sede di attuazione del diritto

comunitario.

(A cura di Luisa Marin)

Forum di Quaderni Costituzionali



i Costituzionali